

Bruxelles, 12 febbraio 2026  
(OR. en)

6314/26

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2026/0053 (NLE)**

---

---

**MI 122  
ENT 24  
UNECE 1**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 87 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2026

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 87 final.

---

All.: COM(2026) 87 final



Bruxelles, 12.2.2026  
COM(2026) 87 final

2026/0053 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2026**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (ONU) attualmente in vigore.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo**

Sono in vigore due accordi per l'elaborazione di prescrizioni armonizzate finalizzate a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e per garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente:

- l'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"); e
- l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 supervisiona i lavori relativi a tali accordi.

#### **2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite**

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel cui ambito hanno luogo discussioni aperte sui regolamenti riguardanti i veicoli a motore e l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli supervisionati dal WP.29. L'UE è parte di tali accordi<sup>1</sup>.

Il WP.29 si riunisce tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

nuovi regolamenti ONU;  
nuove risoluzioni ONU;  
nuovi regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU);  
modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'accordo del 1958 riveduto; e  
modifiche di GTR ONU e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.  
Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.

In seguito il WP.29 può adottare proposte:

a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto; oppure

per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.

Prima di ogni riunione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE per quanto riguarda:

nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e

modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.

### **2.3. L'atto previsto del WP.29**

Dal 10 al 13 marzo 2026, nell'ambito della sua 198<sup>a</sup> sessione, il WP.29 può adottare:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 13-H, 39, 40, 41, 48, 49, 79, 83, 107, 130, 140, 148, 149, 154, 168 e 177;

proposte di nuovi regolamenti ONU:

sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri,

sui sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), sul passaporto ambientale del veicolo (EVP) e sulla visualizzazione di bordo dei dati ambientali,

sui sistemi antincendio del motore,

sul sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e

sul sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente; nonché

una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose.

## **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE**

Trattandosi di un settore in cui l'Unione europea ha ampiamente legiferato, esso rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 riveduto svolge una funzione fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.

Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, successivamente abrogato a sua volta e sostituito dal regolamento (UE) 2019/2144, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati a norma dell'accordo del 1958 riveduto.

Per il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> è stata seguita un'impostazione analoga. Tale regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli e sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Esso incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'UE.

Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU vigente, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE, la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* completa il processo di recepimento.

È necessario stabilire la posizione dell'UE in merito ai seguenti atti:

proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 13-H, 39, 40, 41, 48, 49, 79, 83, 107, 130, 140, 148, 149, 154, 168 e 177 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:

- compatibilità elettromagnetica - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento dei vari riferimenti alle più recenti norme industriali applicabili;
- frenatura dei veicoli pesanti - le modifiche proposte sono finalizzate a consentire l'applicazione delle disposizioni vigenti ai veicoli automatizzati, compresi quelli senza comandi manuali, a consentire la lettura in tempo reale dei valori della richiesta di frenatura durante i controlli tecnici periodici, a chiarire che è consentito l'uso di qualsiasi comando del sistema di frenatura per verificare l'efficacia del sistema di frenatura di soccorso in condizioni di avaria e a introdurre le disposizioni per l'omologazione di un dispositivo di frenatura di stazionamento per bloccaggio in alternativa o unitamente alla frenatura di stazionamento ad attrito per mantenere il veicolo fermo;
- freni per i veicoli delle categorie M1 e N1 - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire le disposizioni vigenti relative alle condizioni di attivazione di una segnalazione di arresto di emergenza (ESS) mediante l'applicazione del sistema di frenatura di servizio tramite il comando del freno di stazionamento elettronico (EPB), a consentire l'applicazione delle disposizioni vigenti ai veicoli automatizzati, compresi quelli senza comandi manuali, a introdurre le disposizioni per l'omologazione di un dispositivo di frenatura di stazionamento per bloccaggio in alternativa o unitamente alla frenatura di stazionamento ad attrito per mantenere il veicolo fermo e a

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

consentire la lettura in tempo reale dei valori della richiesta di frenatura durante i controlli tecnici periodici;

- tachimetro e contachilometri - le modifiche proposte sono finalizzate ad affrontare l'incoerenza delle prescrizioni di cui ai regolamenti ONU n. 125 e n. 176 per quanto riguarda l'assistente per il campo di visibilità (FVA) e di quelle applicabili conformemente al regolamento ONU n. 39;
- emissione di inquinanti gassosi da parte dei motocicli - le modifiche proposte al regolamento ONU n. 40 sono finalizzate all'allineamento delle prescrizioni alle disposizioni della norma sulle emissioni Euro 3;
- emissioni sonore dei ciclomotori - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire l'interpretazione della marcia da usare durante le prove di conformità della produzione (CP) in caso di condizioni atmosferiche e ambientali diverse;
- installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire i requisiti di tensione per i diodi emettitori di luce (LED) e i requisiti per l'attivazione degli indicatori di direzione, al fine di garantire la compatibilità con i sistemi di assistenza al controllo del conducente;
- motori a GPL e a GNC - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di requisiti di monitoraggio a bordo del consumo di carburante (OBFCM);
- sterzo - le modifiche proposte sono finalizzate ad aggiornare le disposizioni transitorie e a consentire l'applicazione delle disposizioni vigenti ai veicoli automatizzati, compresi quelli senza comandi manuali;
- emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1 - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di nuovi requisiti basati sulla norma Euro 7, anche per quanto riguarda gli impianti di manipolazione e le strategie di manipolazione, nonché la prevenzione delle manomissioni, la sicurezza e la cibersicurezza. Le modifiche proposte mirano inoltre a eliminare la prova di tipo 2 e a introdurre disposizioni sull'estensione della vita utile, nonché prescrizioni sulla conformità in servizio per la durabilità delle batterie di bordo dei veicoli;
- veicoli delle categorie M2 e M3 - le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire gli obblighi dei costruttori in relazione alla comunicazione di informazioni relative all'ubicazione e all'uso sicuro delle uscite di emergenza e degli estintori;
- sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento del testo del regolamento alle condizioni per il ripristino automatico del sistema all'"inizio di ogni ciclo di accensione/funzionamento del motore";
- controllo elettronico della stabilità - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento del testo del regolamento alle condizioni per il ripristino automatico del sistema all'"inizio di ogni ciclo di accensione/funzionamento del motore";

- dispositivi di segnalazione luminosa - le modifiche proposte sono finalizzate a introdurre correzioni redazionali nelle marcature delle sorgenti luminose e a fornire chiarimenti in caso di calcolo dei limiti di tolleranza;
- dispositivi di illuminazione della strada - le misure proposte sono finalizzate a chiarire i requisiti di marcatura per le funzioni dei proiettori e a migliorare l'accuratezza del metodo di regolazione strumentale;
- procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) - le modifiche proposte sono finalizzate all'introduzione di nuove prescrizioni basate sulla norma Euro 7, che comprendono nuove disposizioni relative al numero di particelle (PN10), un nuovo limite SHED per le emissioni evaporative, disposizioni aggiornate sul monitoraggio a bordo del consumo di carburante, nonché altri adeguamenti al progresso tecnico. Le modifiche proposte mirano inoltre a introdurre nuovi allegati con prescrizioni relative alla durabilità delle batterie di bordo dei veicoli e una nuova prova per l'autonomia dei veicoli esclusivamente elettrici a basse temperature;
- emissioni reali di guida (RDE) a livello mondiale - le modifiche proposte sono finalizzate a modificare l'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 168 per tenere conto dell'ambito di applicazione relativo ai veicoli leggeri introdotto dal regolamento (UE) 2024/1257 e ad aggiungere il concetto di livelli simile a quello di cui al regolamento ONU n. 154; e
- potenza di sistema (DEVP) - le modifiche proposte sono finalizzate all'allineamento dell'ambito di applicazione del regolamento ONU n. 177 al regolamento (UE) 2024/1257 (Euro 7);

proposte di nuovi regolamenti ONU:

- sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri;
- sui sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), sul passaporto ambientale del veicolo (EVP) e sulla visualizzazione di bordo dei dati ambientali;
- sui sistemi antincendio del motore;
- sul sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente; e
- sul sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente; nonché

una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose, che introduce nuove categorie di sorgenti luminose sostituibili a LED.

Il WP.29 prevede di votare su tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 10 al 13 marzo 2026.

È inoltre necessario stabilire la posizione dell'UE in merito a:

una proposta di modifica dell'allegato 2 dell'accordo del 1958, che mira a chiarire i criteri per la designazione di servizi tecnici per i regolamenti ONU con disposizioni in materia di audit facendo riferimento alle prescrizioni ISO/IEC 17021; e

una richiesta di autorizzazione ad avviare i lavori sulla fase 3 del gruppo di lavoro informale sulla sicurezza dei veicoli elettrici.

L'UE dovrebbe sostenere gli atti suddetti, perché sono in linea con la sua politica del mercato interno in relazione all'industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza,

l'automazione e le emissioni, nonché con la sua geopolitica e le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno effetti molto positivi sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirebbe il progresso tecnologico, permetterebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato interno e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'UE.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta. La presente proposta è stata comunque riesaminata dal Comitato tecnico – Veicoli a motore.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU di cui all'atto previsto vincoleranno l'UE nell'ambito del diritto internazionale a norma degli articoli 1 e 12 dell'accordo del 1958 riveduto. Unitamente alla risoluzione ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'UE.

L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tale caso, la decisione a norma

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del WP.29 modificherà diversi regolamenti ONU e una risoluzione ONU e adotterà nuovi regolamenti ONU, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2026**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio<sup>2</sup> l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj>).

<sup>2</sup> Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/125/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 10 al 13 marzo 2026, nell'ambito della 198<sup>a</sup> sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 13-H, 39, 40, 41, 48, 49, 79, 83, 107, 130, 140, 148, 149, 154, 168 e 177; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), sul passaporto ambientale del veicolo (EVP) e sulla visualizzazione di bordo dei dati ambientali; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi antincendio del motore; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sul sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sul sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente; e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose.
- (6) Per tenere conto dell'esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dalla risoluzione ONU sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e dai regolamenti ONU n. 10, 13, 13-H, 39, 40, 41, 48, 49, 79, 83, 107, 130, 140, 148, 149, 154, 168 e 177.
- (7) Ai fini del progresso tecnologico e della promozione della decarbonizzazione, è necessario adottare nuovi regolamenti ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri, sui sistemi OBM, sull'EVP e sulla visualizzazione di bordo dei dati ambientali, sui sistemi antincendio del motore, sul sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e sul sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente.
- (8) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, saranno tali da incidere sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 198<sup>a</sup> sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), che si terrà tra il 10 e il 13 marzo 2026, è quella di votare a favore dei documenti di lavoro dell'ONU indicati nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

I rappresentanti dell'Unione in seno al WP.29 possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*